

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 2192

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORMICA, BELLOCCHIO, AZZARO, REGGIANI, BRUZZANI, RADI, COLUCCI, GRIPPO, CUOJATI, DA MOMMIO, SERRENTINO, ANIASI, FIORI, ANTONI, PATRIA, STERPA, FERRARI MARTE, VENTRE, ARTIOLI, SATANASSI, CRESCO, BRINA, LUSSIGNOLI, MARTINO, UMIDI SALA, BARBALACE, CIRINO POMICINO, VIGNOLA, RUSSO VINCENZO, TRAPPOLI, DIGNANI GRIMALDI, NUCCI MAURO, BIANCO, PALLANTI, PIRO, MEROLLI, MONDUCCI, CIOFI degli ATTI, FOSCHI, MARZO, D'ACQUISTO, PIERINO, ROMANO, QUARTA, BELARDI MERLO, ROSINI, SALERNO**

*Presentata il 23 ottobre 1984*

### Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura furono presentate per iniziativa di deputati di diversi gruppi proposte di legge (atti n. 3305, 3399, 3568, 3598, 3790 e 4052) concernenti il riassetto della pensionistica di guerra.

Decadute le stesse a seguito dell'anticipato scioglimento delle Camere, e rimasto e si è ulteriormente aggravato per il trascorrere degli anni il problema e si è resa, pertanto, più impellente la necessità di pervenire al riordino della legislazione riguardante la materia.

Va ricordato che con leggi n. 875 del 1977 e n. 533 del 1981, il Parlamento delegava il Governo a provvedere con appositi decreti al definitivo riordinamento delle pensioni di guerra dando precise indicazioni circa le innovazioni da apportare alla precedente normativa.

I decreti emanati in attuazione delle citate leggi, anche se hanno apportato miglioramenti di carattere economico e

normativo, non sono tuttavia valsi a risolvere in maniera equa ed organica la materia, essendo rimasti insoluti problemi di rilevante importanza.

Tant'è che la stessa Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, chiamata a pronunciarsi sullo schema di decreto predisposto dal Governo in attuazione della legge 533 del 1981, espresse un giudizio negativo in termini assolutamente chiari, come si rileva dalla seguente motivazione:

« Nella obiettiva constatazione che lo schema del decreto delegato elude o interpreta in modo assai restrittivo le precise indicazioni della legge 533 rischiando di vanificare in pratica le stesse finalità che la delega intendeva conseguire, *esprime parere contrario* al proposto provvedimento, impegnando contestualmente il Governo a ricercare soluzioni più conformi non solo alle legittime aspettative

delle categorie interessate, ma anche alla unanime volontà del Parlamento, di giungere ad un organico e definitivo riassetto della pensionistica di guerra ».

Analoghe considerazioni vennero, altresì, espresse dalla Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica.

Nonostante le indicazioni contenute nella legge delega e il negativo giudizio delle due Commissioni, il decreto emanato in attuazione della legge n. 533, del 1981, eluse nella sostanza la volontà unanimemente espressa dal Parlamento di porre rimedio all'incompletezza della disciplina di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed alle conseguenze che da essa erano derivate. Ciò anche se al decreto stesso (decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834) va riconosciuto il merito di aver introdotto il principio della protezione reale dei trattamenti pensionistici di guerra che tuttavia ha operato, per l'insufficienza dei mezzi disponibili, soltanto in modo limitativo.

Le motivazioni che inducono alla presentazione della presente proposta di legge traggono origine dalle carenze del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834, del 1981, peraltro rilevate nei predetti pareri negativi, e dalla avvertita esigenza di corrispondere alle legittime attese della categoria, a 40 anni dalla fine del secondo conflitto e nell'anno in cui si celebra il quarantesimo anniversario della Liberazione.

Completando in modo organico e realmente definitivo la normativa in materia di pensioni di guerra, sulla base delle proposte che sottoponiamo al vostro esame, il Parlamento compirà un atto di doverosa giustizia riparatrice nei confronti di una categoria di cittadini meritevoli del massimo riconoscimento da parte della collettività nazionale.

Nella sostanza la presente proposta di legge si propone di:

assicurare a tutti i trattamenti pensionistici di guerra un meccanismo di

adeguamento automatico che ne protegga concretamente ed efficacemente nel tempo il valore reale;

conseguire l'auspicato aggiornamento dei criteri di valutazione delle infermità alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche, specie per quanto riguarda il concetto di interdipendenza e di concasualità tra l'invalidità di guerra e altre invalidità successivamente insorte;

procedere ad una revisione della tabella F-1 riguardante i cumuli di invalidità, avendo riguardo della reale incidenza di più infermità nello stesso soggetto;

rivalutare la misura degli assegni di superinvalidità, includendo fra i destinatari i grandi invalidi ascritti alla prima categoria semplice, nei confronti dei quali viene attualmente corrisposto un assegno aggiuntivo in luogo dell'assegno di superinvalidità;

ripristinare, con importo rivalutato, l'assegno di cura, già corrisposto « a vita » in favore degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria di pensione affetti da infermità tubercolare e inopinatamente soppresso dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 1978, n. 915;

estendere — nel rispetto del principio risarcitorio della pensione di guerra sancito dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 — la indennità speciale annua (tredicesima mensilità) a tutti i titolari di pensione di guerra diretta;

abrogare la norma contenuta nella legge 16 aprile 1974, n. 114, di conversione del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, secondo cui la pensione di guerra concorre a formare reddito ai fini della concessione della pensione sociale in quanto in netto contrasto con l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915, del 1978 che sancisce l'irrilevanza a qualsiasi fine della pensione di guerra;

introdurre l'istituto della reversibilità nei confronti delle vedove e degli orfa-

ni dei grand'invalidi e degli invalidi di guerra ascritti a categorie dalla seconda all'ottava, determinando tali trattamenti nella misura del sessanta per cento di quello complessivo, esclusa ovviamente l'indennità di assistenza e di accompagnamento, fruito dal dante causa.

Con una norma transitoria (articolo 16) si intende, infine, porre rimedio al gravissimo danno di natura economica subito da quei grandi invalidi affetti da infermità neuro-psichiche, i quali, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180, del 1978, si sono visti inopinatamente declassare — senza che la gravità della loro infermità avesse subito alcun miglio-

ramento — ed addebitare somme in molti casi d'importo rilevante.

Onorevoli colleghi, con le innovazioni e le integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra che sottoponiamo al vostro esame, noi intendiamo, non solo realizzare le legittime attese della categoria, ma tradurre in atti concreti le precise indicazioni più volte espresse dal Parlamento.

Vogliamo, soprattutto, che si giunga alla completa definizione dei problemi ancora insoluti; l'obiettività e la validità delle soluzioni proposte portano a ritenere che la presente proposta di legge possa trovare l'unanime assenso da parte del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Adeguamento automatico  
dei trattamenti pensionistici).*

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1984 tutti i trattamenti pensionistici, assegni ed indennità comunque denominati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed al presente decreto, sono aumentati automaticamente ogni anno mediante l'applicazione, sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dell'indice percentuale di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

Dall'adeguamento automatico previsto dal precedente comma sono esclusi gli aumenti integrativi stabiliti dagli articoli 22, 43 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integrativa speciale sono conservati dai beneficiari a titolo personale non reversibile e non riassorbibile.

Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro ».

## ART. 2.

*(Pensioni ed assegni).*

Le tabelle C, E, F, e F-1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

## ART. 3.

*(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra).*

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo di cui al comma precedente viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente decreto.

Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, per il cui complesso non si configuri una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E, deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito, viene corrisposto un assegno di cumulo di importo pari a quello massimo previsto dall'annessa tabella F ».

## ART. 4.

*(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categoria inferiore alla prima, dipendenti da causa di guerra).*

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categoria dalla seconda alla ottava della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle invalidità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1 ».

ART. 5.

*(Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di due o più infermità).*

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« In tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di due o più infermità, ciascuna delle quali inferiore alla prima categoria di cui alla tabella A, la valutazione medesima è effettuata aggiungendo singolarmente alla invalidità più grave quella di classifica inferiore fino a raggiungere la definitiva valutazione risultante dalla tabella F-1 ».

ART. 6.

*(Assegni spettanti ai grandi invalidi).*

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto ad un assegno di superinvalidità nella misura indicata nella tabella stessa.

A detto assegno di superinvalidità, in misura pari al dieci per cento di quello spettante alla lettera A, hanno diritto anche gli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria

di pensione e che non siano contemplate nella tabella *E* ».

ART. 7.

*(Indennità di assistenza  
e di accompagnamento).*

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, già sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E*, nonché a coloro che risultino ascritti alla prima categoria di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorenne.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

- a) lettera *A* ..... L. 600.000,
- b) lettera *A*-bis ..... L. 450.000,
- c) lettere *B, C, D* ..... L. 400.000,
- d) lettere *E, F, G* ..... L. 300.000,
- e) lettera *H* ..... L. 200.000,
- f) prima categoria ..... L. 100.000.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nella lettera *A* numeri 1), 2), 3), 4) primo e secondo comma; *A*-bis; *B*; *C*; *D*; *E*; *F*, n. 1 della tabella *E* annessa alla presente legge, possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera *A* numeri 1), 2), 3) e 4) comma primo e terzo e gli invalidi ascritti alla lettera *A*-bis numeri 1) e 2) possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori mi-

litari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne dà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal presente articolo, è stabilita nella misura di lire 1.200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e numero 2); in lire 800.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4) comma primo e terzo della lettera A; in lire 600.000 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera A-bis ed in lire 400.000 mensili per gli ascritti al numero 2) della lettera A-bis.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvedono a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato ».

## ART. 8.

*(Assegni di cura).*

Agli invalidi per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di lire 240.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla seconda alla quinta della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e di lire 120.000 annue se si tratti di infermità ascrivibile ad una categoria dalla sesta all'ottava della stessa tabella A.

## ART. 9.

*(Assegno di incollocabilità).*

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati e agli invalidi di guerra con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla seconda all'ottava, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra possano riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo di guerra e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli ascritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera *h*), e quello complessivo di cui sono titolari ».

## ART. 10.

*(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra).*

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensione di guerra diretta è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo, in unica soluzione, provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

ART. 11.

(Variazione alla tabella A).

Nella prima categoria della tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 sono aggiunti i seguenti numeri:

« 36) cardiopatie organiche in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pacemaker*;

37) coronopatie organiche ed insufficienze cardiache trattate con *by-pass*;

38) amputazioni del braccio al terzo superiore o sopra il terzo superiore ».

Nella seconda categoria della citata tabella A è aggiunto il seguente numero:

« 24) labirintite e labirintosi con stato vertiginoso grave permanente ».

È soppresso il n. 8 della terza categoria della citata tabella A.

Nella terza categoria della citata tabella A è aggiunto il seguente numero:

« 12) labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità ».

È soppresso il n. 17 della quarta categoria della citata tabella A.

Nella quarta categoria della citata tabella A è aggiunto il seguente numero:

« 22) diabete mellito insipido di media gravità ».

È soppresso il n. 16 della quinta categoria della citata tabella A.

Nella quinta categoria della citata tabella A è aggiunto il seguente numero:

« 24) le nevriti e loro esiti permanenti ».

È soppresso il n. 18 della sesta categoria della citata tabella A.

Nella sesta categoria della citata tabella A sono aggiunti i seguenti numeri:

« 22) l'anchilosi completa dei piedi (tibiotarsica) senza deviazione e senza disturbo della deambulazione;

23) le varici nei due arti inferiori molto voluminose con molteplici grossi nodi e loro esiti nonché reliquati di flebiti dimostratisi ribelli alle cure;

24) anchilosi in estensione del ginocchio ».

Sono soppressi i numeri 15, 16 e 20 della settima categoria della citata tabella A. Nella settima categoria della citata tabella A è aggiunto il seguente numero:

« 33) colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo ».

È soppresso il n. 22 dell'ottava categoria della citata tabella A.

#### ART. 12.

*(Integrazioni e modifiche dei criteri per l'applicazione delle tabelle, A, B, ed E).*

Il titolo dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915: « Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B » è modificato in: « Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E ».

La lettera a) del suddetto allegato è sostituita dalla seguente:

« a) il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo det-

ta elencazione « carattere tassativo » salvo nei casi previsti dalle lettere *b)*, n. 2, *f)*, n. 4, e *g)*, n. 6. Nelle lettere *b)* n. 2, ed *f)*, n. 4, vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto, mentre nella lettera *g)*, n. 6, vanno ascritte tutte le invalidità o complessi di più infermità che determinino l'assoluta incapacità a proficuo lavoro; ».

Alla lettera *b)* del suddetto allegato è aggiunto il seguente comma:

« Nella valutazione in lettera di superinvalidità *d)* n. 2, vanno incluse tutte le mutilazioni di arti inferiori non contemplate dalla lettera *c)*.

Il primo comma della lettera *g)* del suddetto allegato è sostituito dal seguente:

« *g)* quando nelle tabelle *A* ed *E* non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria o lettera di superinvalidità immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione ».

Dopo la lettera *h)* del suddetto allegato sono aggiunte le seguenti:

« *i)* nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella *E*, lettera *A*, n. 1, gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamento di classifica;

*l)* ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure e, terapie seguite per l'invalidità di guerra ovvero da una reattività di quest'ultima verso altri organi e apparati;

*m)* si presumono sempre interdipendenti dall'invalidità pensionata le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato e in organi od apparati co-funzionali ed il danno anatomico-funzionale deve essere valutato nel suo complesso ».

ART. 13.

*(Trattamento spettante alle vedove e agli orfani degli invalidi di guerra).*

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati o invalidi di prima categoria è liquidato, qualunque sia la causa del decesso dell'invalido, il trattamento pensionistico di guerra di importo pari al 60 per cento di quello complessivo fruito dal dante causa, compresi gli assegni di cumulo di cui alla tabella *F* e con l'esclusione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative eventuali integrazioni.

Le vedove e gli orfani di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti alle vedove di cui all'articolo 37 ed agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46.

Alle vedove ed agli orfani degli invalidi di cui al primo comma sono assimilati a tutti gli effetti le vedove e gli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari del trattamento d'incollocabilità di cui all'articolo 20.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo nonché di quello previsto dall'articolo 51 provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, attribuendo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di parte il trattamento pensionistico in via provvisoria nella misura dell'80 per cento di quello spettante, fermi restando i maggiori diritti ».

## ART. 14.

*(Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani degli invalidi della seconda alla ottava categoria deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra).*

Il primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Alle vedove ed agli orfani dei mutilati ed invalidi di guerra provvisti di pensione dalla seconda alla ottava categoria e che siano deceduti per cause estranee all'infermità pensionata è liquidato il trattamento pensionistico di importo pari al 60 per cento di quello fruito dal dante causa. Il predetto trattamento non spetta alla vedova, quando, con sentenza passata in giudicato, sia stata pronunciata separazione personale a lei addebitata ».

La tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è abrogata.

## ART. 15.

*(Irrilevanza dei redditi pensionistici).*

Il punto 2) del terzo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, ed il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogati.

## ART. 16.

*(Disposizioni transitorie).*

Tutte le somme addebitate ai grandinvalidi neuropsichici per declassamenti

effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici disposte ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono abbuonate.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, non si applicano al regime delle pensioni di guerra di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

#### ART. 17.

*(Decorrenza dei benefici).*

Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabiliti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1984.

Le più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, comprese quelle risultanti dall'applicazione della tabella F-1, previste dalla presente legge, sono attribuite, d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Comunque, le domande prodotte dagli invalidi per ottenere i benefici di cui ai commi precedenti hanno valore di segnalazione.

#### ART. 18.

*(Destinatari).*

I benefici di cui alla presente legge sono attribuiti ai soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed ai titolari di pensione di reversibilità per la morte dei soggetti sopra indicati.

#### ART. 19.

*(Onere finanziario).*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanzia-

rio 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATI

## TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE  
AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo annuo
1 <sup>a</sup> categoria .....	6.000.000
2 <sup>a</sup> categoria .....	5.400.000
3 <sup>a</sup> categoria .....	4.800.000
4 <sup>a</sup> categoria .....	4.200.000
5 <sup>a</sup> categoria .....	3.600.000
6 <sup>a</sup> categoria .....	3.000.000
7 <sup>a</sup> categoria .....	2.400.000
8 <sup>a</sup> categoria .....	1.800.000

## TABELLA F

## ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	Importo annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>a)</i> , <i>a-bis)</i> e <i>b)</i> .....	24.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere <i>a)</i> e <i>a-bis)</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>c)</i> , <i>d)</i> ed <i>e)</i> .....	17.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera <i>b)</i> e l'altra contemplata nelle lettere <i>c)</i> , <i>d)</i> ed <i>e)</i> .....	13.000.000
Per due superinvalidità contemplate nella tabella <i>E</i> .....	10.000.000
Per una seconda infermità della prima categoria della tabella <i>A</i> .....	8.280.000
Per una seconda infermità della seconda categoria della tabella <i>A</i> .....	7.452.000
Per una seconda infermità della terza categoria della tabella <i>A</i> .....	6.624.000
Per una seconda infermità della quarta categoria della tabella <i>A</i> .....	5.796.000
Per una seconda infermità della quinta categoria della tabella <i>A</i> .....	4.968.000
Per una seconda infermità della sesta categoria della tabella <i>A</i> .....	4.140.000
Per una seconda infermità della settima categoria della tabella <i>A</i> .....	3.312.000
Per una seconda infermità della ottava categoria della tabella <i>A</i> .....	2.484.000

TABELLA F-1

**DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO  
DOVUTO PER IL COMPLESSO DI PIÙ INFERMITÀ INFERIORI  
ALLA PRIMA CATEGORIA**

Categoria	8 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
2 <sup>a</sup> .....	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +5 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +4 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +3 <sup>a</sup>
3 <sup>a</sup> .....	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +5 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +4 <sup>a</sup>
4 <sup>a</sup> .....	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +6 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +5 <sup>a</sup>
5 <sup>a</sup> .....	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +6 <sup>a</sup>
6 <sup>a</sup> .....	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +7 <sup>a</sup>
7 <sup>a</sup> .....	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup> +8 <sup>a</sup>
8 <sup>a</sup> .....	7 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>

Nota — Ove l'unione di più gravi invalidità determini una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E, si attribuirà l'assegno di superinvalidità corrispondente.

## TABELLA E

## ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

- A) — 1) Alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
- 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicoli).
- 4) Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da aver reso necessario, prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, il ricovero presso gli ospedali psichiatrici e le successive dimissioni ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 616.

Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

In caso di cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza, disposta ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, l'assegno sarà mantenuto quando la malattia mentale determini gravi e profondi turbamenti della vita organica e sociale.

(annue: L. 10.800.000)

- A-bis) — 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
- 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con l'impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(annue: L. 9.720.000)

Segue: *TABELLA E*

- B) — 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi e irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
- 3) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
- (annue: L. 8.640.000)**
- C) — 1) Perdita delle due cosce sopra il terzo prossimale con monconi periodicamente protesizzabili.
- 2) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
- (annue: L. 7.560.000)**
- D) — 1) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
- 2) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
- (annue: L. 6.480.000)**
- E) — 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
- 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
- 3) Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.
- 4) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
- 5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedano trattamenti sanitari obbligatori non in condizione di degenza nelle strutture pubbliche o convenzionate, oppure trattamenti socio-sanitari nelle strutture familiari.
- (annue: L. 5.400.000)**

Segue: **TABELLA E**

- F) — 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
- 2) Cardiopatie in istato di permanente scompenso da richiedere l'applicazione del *pace-maker*.
- 3) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino notevoli perturbamenti alla vita organica e sociale.
- 4) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi degenza a letto.

(annue: L. 4.320.000)

- G) — 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
- 2) La disarticolazione di un'anca.
- 3) L'anchilosi completa di un'anca se unita all'anchilosi completa del ginocchio corrispondente.
- 4) L'amputazione della coscia o gamba a qualsiasi altezza con moncone residuo non protesizzabile in modo permanente.
- 5) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
- 6) Tubercolosi o altre invalidità gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
- 7) Disarticolazione del braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero o l'amputazione pararticolare prossimale dell'omero con ipotrofia del cingolo scapolo-omerale dei muscoli satelliti alla respirazione toracica.
- 8) Le distruzioni delle ossa della faccia, specie mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni della faccia e della bocca tali da determinare ostacolo alla masticazione e alla digestione e da costringere a speciale alimentazione.

(annue: L. 3.240.000)

Segue: *TABELLA E*

- H) — 1) Castrazione e perdita totale del pene.
- 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
- 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
- 4) Cardiopatia organica in istato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
- 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
- 6) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo protesizzabile con artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
- 7) L'amputazione del braccio al terzo superiore o sopra il terzo superiore.

(annue: L. 2.160.000)